

VERBALE DI INCONTRO

Il 6 ottobre 2020, in Bari, si sono riuniti

la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata rappresentata dalla Commissione Sindacale in persona dei Presidenti Alessandro Mele, Antonio Sabino Sabatino e Francesco Zaccaria e dal Coordinatore Nicola Guastamacchia. Sono collegati in videoconferenza i Presidenti Lorenzo Zecca e Paolo Piscazzi.

e

la FABI rappresentata da Claudio Santoro (in presenza), Paolo Baldassarra e Antonella Putignano (in videoconferenza)

la FIRST-CISL rappresentata da Massimiliano Gagliardi e Teodosio De Martino (in presenza) e Carlo Lassandro (in videoconferenza)

la FISAC-CIGIL rappresentata da Palma Zambetta

la UILCA rappresentata da Biagio Volpe

la SIN CRA UGL rappresentata da Pasquale Urbano


in sede plenaria, per definire il Premio di Risultato da calcolarsi sui bilanci 2019.

Premesso che:

- l'Accordo nazionale sottoscritto in data 31 luglio 2020 da Federcasse e Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo ha confermato l'applicazione, per l'erogazione del Premio di risultato 2020 (bilanci 2019), delle disposizioni di cui al CCNL 9 gennaio 2019 per i Quadri Direttivi ed il personale delle Aree Professionali delle BCC-CRA che disciplinano detto Premio per l'anno 2019;
- all'art. 29, del citato CCNL del 9 gennaio 2019 si prevedono i criteri generali per l'erogazione del PdR, ed in particolare si stabilisce che per determinare l'importo complessivo da erogare per ciascuna BCC è necessario dedurre dal Risultato Lordo di Gestione una quota pari al 60% delle rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (voce 130/A c.e.) e al 50 % dei proventi da negoziazione di titoli (voce 100/B c.e.);
- in data 9 novembre 2009 è stato stipulato l'accordo interregionale di secondo livello nel cui ambito (art.1) è stato disciplinato l'istituto del Premio di Risultato, in applicazione delle disposizioni di cui agli accordi nazionali del 23.11.2006 e del 21.12.2007;
- in data odierna si è svolta preliminarmente la verifica tecnica sui dati di bilancio e sui requisiti delle BCC ai fini del pagamento del PdR. Le parti hanno concordato circa le risultanze della stessa convenendo che la CRA di Erchie e la BCC di Massafra non erogherebbero in PdR in applicazione delle regole di determinazione dello stesso stabilite nell'art. 1 del CII del 9.11.2009 (come da tabella allegata).

Tanto premesso le parti convengono quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante del presente accordo;



2. i contenuti dell'accordo interregionale del 9.11.2009, relativamente all'art. 1 in materia di Premio di Risultato, nonché quelli del CCNL di categoria, vengono confermati al fine della corresponsione del Premio relativo all'anno 2020 (bilanci 2019);

3. nelle BCC ove il premio medio per dipendente superi i € 5.000, viene fissato un tetto massimo di erogazione (CAP) pari al 65% del premio calcolato:

4. ai sensi dell'art. 1, comma 184, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 160, lett. a) e d), della legge n. 232/2016, nell'ottica del miglioramento del welfare aziendale, riconoscono ai dipendenti delle BCC aderenti alla Federazione, nonché ai dipendenti della stessa, che abbiano reddito IRPEF inferiore ad euro 80.000 ed entro il limite di importo complessivo di euro 3.000 lordi, la facoltà di imputare al Fondo Pensione Nazionale, in tutto o in parte, l'importo maturato a titolo di Premio di risultato per l'anno 2020 (bilanci 2019). L'importo definito a titolo di Premio di risultato sarà maggiorato del 10 %, a carico dell'Azienda, per i dipendenti che opereranno per il versamento al FPN. A tale fine i dipendenti interessati dovranno esprimere tale volontà con apposita comunicazione scritta all'ufficio del personale (o in mancanza alla Direzione Generale) della BCC di appartenenza entro il 14 ottobre p.v..

Le Parti, infine, dichiarano che le somme erogate in virtù del presente accordo sono riconducibili ad incrementi di produttività e redditività, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico e pertanto sono assoggettate alla normativa previdenziale e fiscale vigente in materia di tassazione agevolata e sgravi contributivi a favore delle somme erogate in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale a titolo di retribuzione di produttività. Ai sensi dell'art. 5 del DM 25 marzo 2016, il presente accordo è conforme ai criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività e redditività, di cui all'art. 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificati ed integrati dai commi 170-172 di cui all'art. 1 della legge 232/2016, dall'art. 55 del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, dall'art. 1 comma 161 della L. 205/2017, nonché a quanto previsto dal DM 25 marzo 2016 e dalle Circolari Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016 e del 29 marzo 2018. La presente dichiarazione, pertanto, soddisfa l'obbligo di rilasciare l'autodichiarazione, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro.

Su richiesta delle OO.SS. le parti concordemente invitano le BCC che non erogano il premio in relazione alle regole di determinazione dello stesso stabilite nell'art. 1 del CII del 9.11.2009 (CRA di Erchie e BCC di Massafra) a riconoscere ai propri dipendenti un premio medio per dipendente pari a quello minimo risultante dalla tabella allegata (€ 197,00).

L.C.S.

Handwritten signatures of various representatives, including names like Francesco Maria Ferrante, Giuseppe, and others.